*(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)*

# POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

## del 20 novembre 2000

## che modifica la posizione comune 96/184/PESC concernente le esportazioni di armi verso l'ex Iugoslavia

(2000/722/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo15,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 febbraio 1996 il Consiglio ha adottato la posizione comune 96/184/PESC [1] concernente le esportazioni di armi verso l'ex Iugoslavia, modificata dalle decisioni 98/498/PESC [2] e 1999/481/PESC [3].

(2) Il Consiglio è giunto alla conclusione che l'evoluzione della situazione in Croazia, in particolare il suo impegno ad applicare pienamente gli accordi di Dayton/Parigi e la sua politica in materia di esportazioni di armi giustificano la revoca delle misure restrittive adottate nei confronti di tale Stato in applicazione della posizione comune 96/184/PESC.

(3) Per quanto riguarda le esportazioni di armi verso la Croazia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia resta inteso che gli Stati membri applicheranno rigorosamente il codice di condotta dell'Unione europea sulle esportazioni di armi adottato l'8 giugno 1998,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

*Articolo 1*

La posizione comune 96/184/PESC è così modificata:

1) al punto 2. i), sono soppressi i termini «della Croazia»;

2) il punto 2. ii) è sostituito dal testo seguente:

«ii) in base alle disposizioni della risoluzione n. 1021 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, le domande di licenze di esportazione verso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Croazia saranno esaminate caso per caso.

La presente disposizione è adottata con l'intendimento che gli Stati membri applichino rigorosamente il codice di condotta dell'Unione europea sulle esportazioni di armi adottato l'8 giugno 1998. Essi inoltre terranno conto degli obiettivi della politica dell'Unione europea in quella regione, miranti essenzialmente alla sua pacificazione e alla sua stabilità, e, in particolare, della necessità di limitare e ridurre al minimo gli armamenti, nonché di introdurre misure volte a ripristinare la fiducia.»

*Articolo 2*

La presente posizione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

*Articolo 3*

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. VÉDRINE

---

[1] GU L 58 del 7.3.1996, pag. 1.
[2] GU L 225 del 12.8.1998, pag. 1.
[3] GU L 188 del 21.7.1999, pag. 3.